



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 587 DEL 08/06/2018

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri

su proposta della struttura aziendale

U.O.C Affari Generali

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Ricognizione Zone Distretto



Responsabile della struttura proponente: Scartoni Giovanni

Responsabile del procedimento: Pierattelli Sonia

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 2422

Hash .pdf (SHA256):

7b57afa040a331bb15ba0dfce16e9a683950995e12f65c5e6d18c33ce4058897

Hash .p7m (SHA256):

986a847761a9d1cc7c088522e2a5f23df9dbd3d5c9b4dc6579e4b45853e18b84



IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 4 gennaio 2016 "Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe" con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 872 del 22 luglio 2016 "Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 873 del 22 luglio 2016 "Approvazione schema del Regolamento di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

VISTA, altresì, la Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 22 luglio 2016: "Seconda applicazione Regolamento Aziendale di organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici" con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali delle strutture professionali e funzionali apicali secondo quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni del D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio 2016 a decorrere dal 1 agosto 2016, e tra questi è stato conferito l'incarico di direzione della U.O.C. Affari Generali al Dr. Giovanni Scartoni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015 n° 84 che all'art 91 prevede la revisione degli ambiti territoriali di Zona Distretto;

VISTA la revisione degli ambiti territoriali delle Zone Distretto di cui alla Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40, così come modificata all'Allegato B) della Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11 secondo cui nella Regione Toscana vengono previste 26 Zone Distretto, di cui 8 nell'Azienda USL Toscana Sud Est;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40, art. 64, comma 4, le Zone-Distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere della Conferenza Regionale dei Sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa. Non possono essere individuate Zone-Distretto i cui comuni afferiscono a due aziende unità sanitarie locali diverse;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, art. 21 fino all'individuazione delle Zone Distretto con le modalità di cui all'art. 64, comma 4 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40, le stesse sono determinate dall'allegato B della medesima legge (comma 3) e che le Zone Distretto non oggetto delle modifiche introdotte dalla stessa Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11 continuano ad esercitare le funzioni secondo le modalità ordinarie già individuate ai sensi degli articoli 70 bis e 71 bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40. A tal fine, restano fermi fino alla scadenza dei relativi contratti in essere, gli incarichi di Direttore



della Società della Salute e di Responsabile di Zona conferiti ai sensi dell'art. 64 bis e dell'art. 71 novies della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40 (comma 4);

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, art. 22, gli ambiti territoriali delle Zone Distretto di nuova istituzione decorrono dal 1 gennaio 2018 (comma 1) e ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale recepisce i nuovi ambiti territoriali delle Zone Distretto e definisce, d'intesa con gli enti locali, gli assetti organizzativi della nuova Zona Distretto in riferimento alle previsioni di cui agli art. 70 bis e 71 bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40 (comma 4);

CONSIDERATO, inoltre che, in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e s.m.i., art. 71 bis comma 1 gli enti locali, compresi negli ambiti territoriali della medesima Zona Distretto e le Aziende Sanitarie Locali possono costituire organismi consortili denominati Società della Salute;

CONSIDERATO, altresì che, in virtù di quanto disposto dalla Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, art. 23, nel caso in cui nella medesima Zona Distretto sussistono due o più Società della Salute, queste procedono alla fusione per incorporazione secondo quanto disposto dall'art. 24 (comma 1) e che, i Comuni, in seguito all'individuazione di nuove Zone Distretto stabiliscono, nell'ambito della Conferenza Zonale dei Sindaci, integrata con il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, nel termine di trenta giorni dall'insediamento della Conferenza stessa, se intendono aderire alla Società della Salute esistente (comma 2);

CONSIDERATO, infine che, sulla scorta di quanto disciplinato dalla Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, art. 24, nelle Zone Distretto di nuova istituzione ove vi sia la presenza di due o più Società della Salute, le Assemblee dei Soci delle stesse procedono ad una fusione per incorporazione in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, individuando nella Società della Salute che rappresenta la maggior quota della popolazione, salvo diversa intesa tra le suddette Assemblee, l'ente incorporante (comma 1);

VISTO che, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e s.m.i., art. 71 quater la costituzione del Consorzio denominato Società della Salute avviene, per quanto riguarda l'Azienda Unità Sanitaria Locale, tramite il Direttore Generale nel rispetto delle direttive regionali (comma 1) che approva la Convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio (comma 4);

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n° 1086 del 29 dicembre 2017 "Fusione per incorporazione delle Società della Salute Amiata Grossetana e Colline Metallifere nel Consorzio CoeSO Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana con nuova denominazione CoeSO Società della Salute delle Zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana – presa d'atto dei verbali delle Assemblee dei Soci ed integrazione statuto e convenzione istitutiva";

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n° 374 del 19 aprile 2018 "Presenza d'atto della costituzione della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese e approvazione convenzione e statuto";

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta



PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1) Di prendere atto che, con riferimento Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40, così come modificata all'Allegato B) della Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, l'Azienda USL Toscana Sud Est risulta articolata nelle seguenti Zone Distretto:

- Alta Val d'Elsa
- Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese
- Senese
- Aretina - Casentino - Valtiberina
- Valdarno
- Val di Chiana Aretina
- Colline dell'Albegna
- Amiata Grossetana – Colline Metallifere – Grossetana

2) Di prendere atto che, per la **Zona Distretto Aretina - Casentino – Valtiberina**, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, art. 22, l'Azienda Unità Sanitaria Locale recepit i nuovi ambiti territoriali, deve definire, d'intesa con gli enti locali, gli assetti organizzativi della nuova Zona Distretto in riferimento alle previsioni di cui agli art. 70 bis e 71 bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40 (comma 4);

3) Di prendere atto che, per le **Zone Distretto Valdarno, Valdichiana Aretina e Colline dell'Albegna**, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, art. 21, comma 4, non essendo oggetto delle modifiche introdotte dalla stessa Legge Regionale, continuano ad esercitare le funzioni secondo le modalità ordinarie già individuate ai sensi degli articoli 70 bis e 71 bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40;

4) Di prendere altresì atto che, per le **Zone Distretto Alta Val D'Elsa e Senese**, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, art. 21, comma 4, non essendo oggetto delle modifiche introdotte dalla stessa Legge Regionale, continuano ad esercitare le funzioni secondo le modalità ordinarie già individuate ai sensi degli articoli 70 bis e 71 bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e, nella fattispecie, come Società della Salute, rispettivamente istituite:

- Zona Alta Val d'Elsa istituita in forma di consorzio pubblico con Atto Costitutivo della Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 267/2000 in data 3 febbraio 2010 Rep. 7015;
- Zona Senese istituita in forma di consorzio pubblico con Atto Costitutivo della Società della Salute Senese ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 267/2000 in data 12 marzo 2010 Rep. 20.333;

5) Di prendere atto che, per la **Zona Distretto Amiata Grossetana – Colline Metallifere – Grossetana**, con la richiamata deliberazione aziendale n° 1086 del 29 dicembre 2017, si è proceduto alla fusione per incorporazione delle Società della Salute Amiata Grossetana e Colline Metallifere nel Consorzio CoeSO Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana con nuova denominazione CoeSO Società della Salute delle Zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana;



6) Di prendere atto che, per la **Zona Distretto Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese**, con la richiamata deliberazione aziendale n° 374 del 19 aprile 2018, si è proceduto alla presa d'atto della costituzione della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese con conseguente approvazione di convenzione e statuto;

7) Di dare atto che, in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40, art. 71 novies, punto h) il Direttore della Società della Salute esercita le funzioni di Responsabile di Zona ai sensi dell'articolo 64.2, comma 8;

8) Di trasmettere il presente atto a tutte le macrostrutture aziendali interessate;

9) Di stabilire che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli della UOC Affari Generali;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

- l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della UOC Affari Generali, avente ad oggetto “ Ricognizione Zone Distretto”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;



VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1) Di prendere atto che, con riferimento Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40, così come modificata all'Allegato B) della Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, l'Azienda USL Toscana Sud Est risulta articolata nelle seguenti Zone Distretto:

- Alta Val d'Elsa
- Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese
- Senese
- Aretina - Casentino - Valtiberina
- Valdarno
- Val di Chiana Aretina
- Colline dell'Albegna
- Amiata Grossetana – Colline Metallifere – Grossetana

2) Di prendere atto che, per la **Zona Distretto Aretina - Casentino – Valtiberina**, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, art. 22, l'Azienda Unità Sanitaria Locale recepit i nuovi ambiti territoriali, deve definire, d'intesa con gli enti locali, gli assetti organizzativi della nuova Zona Distretto in riferimento alle previsioni di cui agli art. 70 bis e 71 bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40 (comma 4);

3) Di prendere atto che, per le **Zone Distretto Valdarno, Valdichiana Aretina e Colline dell'Albegna**, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, art. 21, comma 4, non essendo oggetto delle modifiche introdotte dalla stessa Legge Regionale, continuano ad esercitare le funzioni secondo le modalità ordinarie già individuate ai sensi degli articoli 70 bis e 71 bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40;

4) Di prendere altresì atto che, per le **Zone Distretto Alta Val D'Elsa e Senese**, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 23 marzo 2017 n° 11, art. 21, comma 4, non essendo oggetto delle modifiche introdotte dalla stessa Legge Regionale, continuano ad esercitare le funzioni secondo le modalità ordinarie già individuate ai sensi degli articoli 70 bis e 71 bis della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e, nella fattispecie, come Società della Salute, rispettivamente istituite:

- Zona Alta Val d'Elsa istituita in forma di consorzio pubblico con Atto Costitutivo della Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 267/2000 in data 3 febbraio 2010 Rep. 7015;
- Zona Senese istituita in forma di consorzio pubblico con Atto Costitutivo della Società della Salute Senese ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 267/2000 in data 12 marzo 2010 Rep. 20.333;

5) Di prendere atto che, per la **Zona Distretto Amiata Grossetana – Colline Metallifere – Grossetana**, con la richiamata deliberazione aziendale n° 1086 del 29 dicembre 2017 si è proceduto alla fusione per incorporazione delle Società della Salute Amiata Grossetana e Colline



Metallifere nel Consorzio CoeSO Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana con nuova denominazione CoeSO Società della Salute delle Zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana;

6) Di prendere atto che, per la **Zona Distretto Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese**, con la richiamata deliberazione aziendale n° 374 del 19 aprile 2018 si è proceduto alla presa d'atto della costituzione della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese con conseguente approvazione di convenzione e statuto;

7) Di dare atto che, in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2005 n° 40, art. 71 novies, punto h) il Direttore della Società della Salute esercita le funzioni di Responsabile di Zona ai sensi dell'articolo 64.2, comma 8;

8) Di trasmettere il presente atto a tutte le macrostrutture aziendali interessate;

9) Di stabilire che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli della UOC Affari Generali;

10) Di incaricare la UOC Affari Generali:

- di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dr. Enrico Desideri)